

che facesse argomento di considerazione; allora potremmo discutere con cognizione di causa. *(Gazz. Piem.)*

BONCOMPAGNI dichiara di non ricordarsene, ed opina pel rinvio all'ufficio. *(Conc.)*

DEMARCHI. La mia proposizione è stata appoggiata. Quindi domando venga messa ai voti.

MOLLARD. Il y a la question préalable du renvoi au bureau, qui est très importante. Il est de règle dans les usages parlementaires, que la première décision soit prise par le bureau. Or le bureau nous a déclaré que cette question n'a pas été prise. La Chambre ne peut pas décider cette question pen-

dant que le bureau ne l'a pas préparée. J'insiste donc à ce que cette affaire soit renvoyée au bureau.

IL PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti questa proposizione.

(La Camera decide che si rimandi all'ufficio.)

Domando ora se vi è ancora qualche relazione da fare. Non essendovi più relatore che domandi la parola, scioglio la seduta.

L'ordine del giorno per domani è la continuazione della verifica dei poteri, e, se vi sarà tempo, si passerà all'elezione del presidente della Camera.

La seduta è sciolta alle ore 4.

(Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Appello nominale, e nuova discussione sul numero legale dei deputati — Deliberazione — Verificazione delle elezioni irregolari o contestate — Istanza del deputato Valerio Lorenzo per la pronta presentazione del progetto di legge per sussidio a Venezia.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BOTTA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero. *Varie voci.* Si faccia l'appello nominale.

APPELLO NOMINALE, NUOVA DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE SUL NUMERO LEGALE DEI DEPUTATI PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. Si farà l'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale e risulta che mancano i seguenti):

Arese — Arminjon — Barbavara — Bargnani — Benza — Blanc — Cabella — Cagnardi — Cannas — Carli — Carquet — Caveri — Chenal — Cobianchi — Corbu — Corradi — Correnti — Costa di Beauregard — D'Azeglio — Decastro — Defanti — Doria Dolceacqua — Durando — Fanti — Ferracciu — Fois — Frézier — Galli — Garassini — Garibaldi — Genina — Gioberti, *ministro* — Guglianetti — Jacquemoud Antonio — Leotardi — Lorù — Losio — Mari — Mauri — Moia — Molinari — Montezemolo — Nino — Pareto — Passino — Penco — Pes — Piatti — Protasi — Restelli — Riccardi — Ricci, *ministro* — Rossetti — Scano — Scofferi — Serra — Sineo, *ministro* — Siotto-Pintor Giuseppe — Spano — Sussarello — Tola — Tuveri.

LANZA. Dacchè si è aperta la nuova Sessione del Parlamento nazionale si agitò più volte la quistione dell'interpre-

tazione a darsi al prescritto dello Statuto circa al numero dei deputati che debbono costituire legalmente la Camera e porla in istato di deliberare.

La quistione non essendosi ancora sciolta, siamo molte volte condannati ad una fatale inerzia pella mancanza d'uno o due membri.

A me pare che il regolamento nostro provveda a questo caso, per quanto almeno riguarda al numero di membri richiesto per validare od annullare un'elezione.

L'articolo 50 del suddetto regolamento dice:

« Ogni risoluzione della Camera è presa a maggioranza assoluta de' votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. »

Nell'articolo 3 si legge:

« Tutti i membri *eletti* pigliano parte sia a questa verifica- zione, sia alla votazione dell'intera assemblea per questo effetto. »

Da questi due articoli del nostro regolamento mi sembra che chiaro apparisca doversi considerare la Camera come legalmente costituita, ogni qualvolta il numero de' membri presenti sia superiore d'uu voto alla metà degli eletti.

IL PRESIDENTE. A termini adunque del regolamento, secondo l'osservazione del preopinante, risulta che l'art. 3 del regolamento parla unicamente dei membri eletti e stabilisce che tutti i membri eletti facciano parte della verifica dei poteri. Credo veramente che questo articolo abbia sofferta un'eccezione all'articolo 50; vale a dire che, secondo l'articolo 50, ogni qualvolta occorre di prendere qualche deliberazione, la Camera, una volta veramente e legalmente costituita, non può prendere deliberazione valida, se non vi concorre la metà più uno dei membri che la compongono.

Ma quando si tratta della verificaione dei poteri, giusta l'articolo 3, il numero, secondo me, deve comporsi di quello dei membri eletti: quindi ne avviene che, siccome vi sono alcune elezioni duplicate, alcune anche ripetute otto o nove volte, bisogna dedurre questi collegi che hanno fatte duplicazioni, e in questo caso io credo che la Camera possa realmente passare, senza tenersi strettamente all'articolo mentovato, a deliberazioni; perchè il regolamento vuol essere inteso in questo modo, che vi sia cioè un numero tale che possa dirsi ogni deliberazione loro una vera deliberazione della maggior parte degli eletti. Se la Camera non ha alcuna osservazione a fare, si riterrebbe per principio stabilito, che si intenda esservi la maggioranza, quando si trovi la maggioranza dei membri eletti.

QUAGLIA. Mi pare che non può darsi un'interpretazione simile al regolamento. Del resto, se lo Statuto richiede una maggioranza qualunque dei membri che devono comporre la Camera, questa massima in tal caso deve genericamente applicarsi; se al contrario si interpreta in modo il regolamento, che si debbano soltanto contare i membri eletti, allora questa decisione deve essere applicabile, sia per le elezioni, sia per qualunque altra circostanza possa occorrere. Del resto in massima pare che il regolamento non può alterare i principii fondamentali stabiliti dallo Statuto.

IL PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che in ora la discussione è diventata inutile, giacchè siamo in numero sufficiente.

LANZA. Mi pare che è meglio risolvere definitivamente ora la questione per tutti i casi che potranno presentarsi in avvenire.

MICHELINI G. B. Io non credo necessario di risolvere questa questione, perchè si potrà definire quando se ne presenti alcun caso specifico. Ora siamo in numero, passiamo a deliberare, e poi, se un altro giorno mancherà il numero prescritto, allora applicheremo la teoria emessa dal dottor Lanza, la quale io trovo giustissima, ai casi specifici che si presenteranno; ma qui, ripeto, non è il caso di prendere una determinazione generale su di ciò che dovrebbe essere regolarmente proposto; noi abbiamo il diritto d'interpretare, secondo crediamo bene, il regolamento, ma applicandolo a casi specifici e non in modo generale; quindi io credo che adesso non vi sia deliberazione alcuna da prendere.

LIONS. Io credo che sia necessario di prendere al proposito una deliberazione, poichè questo caso riproducendosi un'altra volta, e se la Camera non fosse in numero, allora si opporrebbe ch'essa non può deliberare; locchè fa che noi difficilmente potremmo uscire da questo circolo vizioso; per il che io insisto affinché si proceda ad una immediata deliberazione per risolvere in modo definitivo la quistione.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PATERI. Io aveva chiesto la parola appunto per far la stessa osservazione testè emessa dal maggiore Lions.

IL PRESIDENTE. Il signor Michelini persiste nella sua proposizione?

MICHELINI G. B. Io persisto.

Varie voci. Domandi se è appoggiata.

IL PRESIDENTE. Vi sarebbe una proposizione tendente a far sì che non si deliberi sulla proposta del deputato Lanza.

MICHELINI G. B. Domando che si decida sopra la quistione pregiudiziale da me posta, che cioè non sia il caso di deliberare sopra la proposizione Lanza, e che perciò si passi all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. propone una quistione pregiudiziale, che cioè si passi all'ordine del giorno.

Domando in prima se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto adunque ai voti la proposizione del deputato Lanza, che cioè, trattandosi di verificaione di poteri, la Camera possa deliberare purchè vi sia presente la maggioranza, cioè la metà più uno dei membri eletti, e che debbano tali deliberazioni considerarsi legalmente prese.

(La Camera approva.)

Se vi è alcun deputato che abbia da prestare il giuramento lo invito a prestarlo.

ROSELLINI e TURCOTTI prestano il giuramento.

RELAZIONE DELLE ELEZIONI IRREGOLARI O CONTESTATE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della verificaione dei poteri; ieri il relatore del V ufficio riferiva l'elezione fatta dal primo collegio di Sassari nella persona del signor Pasquale Tola, intorno alla quale essendosi elevate quistioni, vennero le carte relative rimandate all'ufficio; io pertanto chiedo al relatore del V ufficio se è preparato.

VALERIO G., relatore del V ufficio. L'ufficio non ha ancora determinato cosa alcuna sopra quest'elezione dopo il rinvio delle carte, e non ha altra elezione da riferire.

DAZZANI, relatore del I ufficio. Propone alla Camera la conferma dell'elezione del signor ministro Domenico Buffa fatta dal quarto collegio di Genova; fa osservare però che il collegio essendo diviso in due sezioni, nel giorno 22 la prima sezione si limitò alla formazione dell'ufficio definitivo, mentre che nella seconda, dopo d'aver formato l'ufficio definitivo, si passò alla votazione del deputato. In questo mentre saputosi in essa che nella prima non si era votato, sul riflesso che, se si fosse fatto lo spoglio dei voti, esso avrebbe influito sull'animo degli elettori della prima sezione, rimandò l'apertura dell'urna e lo squittinio all'indomani 23, suggellando con dodici sigilli e con tutte le cautele l'urna chiusa in un armadio, e rimettendo la chiave della medesima al presidente e la chiave dell'armadio ad uno scrutatore ed il sigillo ad un altro. Dietro queste precauzioni prese, e per la difficoltà di evitare un simile inconveniente, ogni qualvolta il collegio viene diviso in più sezioni, e per la circostanza che questa prima votazione non diede un risultato definitivo per l'elezione, essendosi dovuto addivenire ad una seconda votazione di ballottazione, l'ufficio opina che questa irregolarità non deve invalidare l'elezione.

(È approvata.)

RETA C., relatore del II ufficio. Propone alla Camera un'inchiesta sull'elezione di Luigi Pernigotti a deputato del collegio di Serravalle, perchè una protesta accenna come si sia sospesa la votazione e trasportata l'urna in altra camera.

PERNIGOTTI. Io era assente in occasione che si addiveniva dal collegio di Serravalle alla nomina del deputato; quindi io non posso accertare per mia parte il fatto come sia avvenuto; non posso però dissimulare, dietro informazioni pervenutemi da persone scevre dall'influenza di qualunque partito, che quella relazione è molto alterata. D'altra parte osservo che si dice che il segretario fu assente dall'ufficio, e questo non è vero. Ad ogni modo io concorro pienamente nelle conclusioni prese dall'ufficio di fare un'inchiesta, anzi la desidero rigorosa, sul fatto che giustificherà, spero, la buona fede dell'ufficio, quantunque sia occorsa questa irregolarità. Invito solo

la Camera a voler acconsentire che in questa inchiesta si comprenda anche questo quesito: « Se sia vero o no che nelle elezioni già fatte dal collegio di Serravalle si sia costantemente praticato di non ammettere alcun elettore a dare il suo voto nel frattempo che divideva il primo dal secondo appello. » Questa circostanza potrebbe per avventura influire sulla decisione che prenderà la Camera; giacchè allora consterebbe che nessun elettore fu allontanato dal dare il voto, essendovi la consuetudine di aspettare il secondo appello. Anche un'altra circostanza crederei opportuno di avvertire; bramerei cioè venisse fatta inchiesta se alcun elettore si sia presentato nel frattempo per chiedere di mettere il voto nell'urna. Quando siano chiarite queste cose, la Camera potrà prendere quella deliberazione sulla mia nomina che crederà opportuna.

RETA C., *relatore*. L'informazione, che a nome del II ufficio proposi alla Camera di prendere, consiste nel sapere se l'urna elettorale venne realmente trasportata in altra sala, sotto la custodia di una o più persone non appartenenti all'ufficio, quantunque ci fosse presente il segretario; perchè in tal caso si sarebbe violato l'articolo 72 della legge elettorale. In quanto a me non ho alcuna difficoltà ad ammettere che vengano compresi nell'inchiesta anche gli schiarimenti che desidera il preopinante.

PERNIGOTTI. Questa circostanza, che l'urna elettorale sia stata affidata a persone estranee all'ufficio, vorrei accertata dall'inchiesta che si farà; ma siccome, se non erro, parmi che la Camera siasi determinata a dichiarare nulla un'altra nomina a deputato, perchè la sottrazione dell'urna aveva impedito a che qualche elettore desse il suo voto, così ripeterai la mia istanza, acciò dall'inchiesta venisse accertata la verità dei fatti e le circostanze che ho di già esposte, onde svanir possa ogni qualsiasi ombra di mala fede, e forse anche cessare le cause dell'annullamento.

RETA C., *relatore*. Consta che i due appelli furono fatti: in conseguenza tutti gli elettori furono invitati a dare il loro voto. Qui, come ripeto, è solo il caso di verificare il fatto dell'aver trasportato l'urna in un'altra camera: allorchando ci venisse assicurato che l'urna non venne trasportata, e che in questa camera non venne introdotta alcuna persona estranea all'ufficio, io credo che il II ufficio non abbia alcuna difficoltà di confermare quest'elezione.

CADORNA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le quistioni che si sollevano sulle infrazioni della legge elettorale e sull'osservanza delle formalità sulle elezioni sono troppo importanti, principalmente allorchè riguardano una massima, perchè non sieno definite.

L'onorevole deputato che mi ha preceduto, se ho ben inteso, ha dichiarato che nel collegio di Serravalle vi sia stato finora costante uso d'impedire l'accesso agli elettori nella sala della seduta, nel tempo che sta in mezzo tra la prima e la seconda chiamata. Questo fatto sarebbe assolutamente contrario al prescritto della legge elettorale, la quale vuole non solo che all'ufficio sieno sempre presenti tre individui, ma eziandio esige che la seduta sia costantemente aperta, acciocchè tutti gli elettori possano in qualsiasi momento essere presenti alle operazioni che vi si fanno o che si potrebbero fare.

L'escluderli perciò in qualsiasi istante mi pare cosa tanto grave che, ove fosse verificata, a mio avviso renderebbe nulla l'elezione.

Imperocchè, se questo fatto si avverasse in altro collegio, nuocerebbe alla pubblicità delle operazioni elettorali, che è la garanzia della loro sincerità e della libertà del voto, ed io sarei d'avviso che la Camera potesse ammettere, ove creda necessario, una inchiesta per la verifica di questo fatto.

PERNIGOTTI. Io non ho inteso di dire che si impedisse l'accesso agli elettori, ma che differivano i medesimi a dare il voto finchè non fosse incominciato il secondo appello.

CADORNA, *ministro dell'istruzione pubblica*. In questo caso non ha più scopo la mia proposizione.

RETA C., *relatore*. Dalla protesta non consta che siasi impedito l'accesso, ma che solo venne sottratta l'urna.

PIAZZA. La sottrazione dell'urna, dopo che furono consegnate le schede de' singoli elettori, è un fatto che è contrario e alla parola e allo spirito della legge; giacchè la legge elettorale con tutte le sue disposizioni mira a far sì che le elezioni seguano colla massima precisione, acciocchè non solo la Camera, ma gli elettori eziandio abbiano l'intima convinzione che le operazioni seguono colla massima lealtà.

Io non voglio mettere in dubbio la buona fede dell'ufficio, col supporre che abbia voluto trar profitto dal fatto per far cambiamento delle schede, ma dico che gli elettori possono averne il sospetto, e che egli è un fatto contrario allo spirito della legge; per cui io concluderei per la nullità dell'elezione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Il deputato Pernigotti persiste nella sua opinione?

PERNIGOTTI. Crederei che sarebbe bene fare l'inchiesta che ho proposta, se però la Camera acconsente.

BIANCHI. Uno dei preopinanti supponendo che il fatto della sottrazione dell'urna constasse dal verbale, si opporrebbe a che venisse fatta un'inchiesta su questo fatto, e delibererebbe nulla l'elezione: ma, se ho bene inteso, mi pare che il relatore abbia detto che dal verbale non consta della sottrazione dell'urna, ma che consta solo da una protesta.

VALERIO L. Ho chiesta la parola per appoggiare le conclusioni della Commissione coll'aggiunta fatta dal canonico Pernigotti. I fatti a cui accennava il canonico Pernigotti sono importanti, e porterebbero molta luce nelle decisioni a cui dovrà procedere la Camera.

Onde io credo che la Camera debba adottare le conclusioni della Commissione, coll'aggiunta del canonico Pernigotti.

RETA C., *relatore*. In caso identico pochi giorni fa la Camera decretava l'annullazione della nomina del signor Bonafous, deputato di San Giovanni di Moriana; ma qui è da osservare che le irregolarità erano consegnate nel verbale. Il verbale diceva che si era trasportata l'urna in un'altra camera, poi si era chiusa e lasciata sotto custodia di una guardia nazionale.

Questo non è il caso dell'elezione che ho l'onore di riferire alla Camera: si tratta solo di una protesta, la quale venne aggiunta agli atti dell'elezione che pervennero al secondo ufficio; onde questo, dichiarandosi nè per la validità, nè per la nullità di tale elezione, propose solo di prendere degli schiarimenti sulla proposta sottoscritta da undici elettori.

BERTINI G. Desidero sapere dal signor relatore se dal processo verbale consti che di esso si sia dato lettura; giacchè mi pare che quando si fosse letto, e fosse stato in esso qualcosa d'inesatto, sarebbe sorto qualche elettore a protestare; e d'altronde noi dobbiamo avere piuttosto piena fede nell'ufficio del collegio, che in una protesta, la quale reca fatti che dal verbale non constano.

BIANCHERI. Rispondo alle osservazioni del preopinante, col far osservare alla Camera che, appunto perchè dal verbale non risulta la circostanza contenuta nella protesta degli elettori, l'ufficio ha opinato che debba procedersi all'inchiesta, che se il fatto denunciato fosse risultato dal verbale medesimo si sarebbe presa tutt'altra determinazione. Ora è chiaro che

questo verbale non può essere d'ostacolo all'inchiesta proposta, come è del pari certo che non risultando ancora della sussistenza dei fatti allegati non si può pronunciare sin d'ora la nullità dell'elezione, ma deve prima ed avanti ogni cosa ordinarsi l'inchiesta, come portano le conclusioni del II ufficio di cui fo parte.

MONTI. Io vorrei semplicemente osservare, non esser necessario che l'inchiesta si estenda ai capi enunciati dall'onorevole mio amico deputato Pernigotti, perchè il fatto della sottrazione dell'urna dalla sala parmi sufficiente perchè si dichiari nulla la nomina del collegio di Serravalle. Nella legge elettorale si dice chiaramente che tre scrutatori almeno essere devono sempre presenti alle operazioni elettorali. Se in ciò fu violato il prescritto dalla legge, che ha voluto per tal modo tutelare le elezioni da ogni intrigo, la nullità è troppo evidente; quindi inutile ogni altra inchiesta proposta dal detto onorevole mio amico.

LONGONI. Nella tornata di ieri l'altro la Camera ha annullato la nomina del deputato Mathieu per un caso identico a quello in cui momenti fa essa approvava l'elezione del ministro Domenico Buffa.

BETA C., relatore. Questo è un caso estraneo alla questione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Do lettura della proposizione del deputato Pernigotti, la quale è concepita ne' seguenti termini:

« Riconoscere:

« 1° Se sia vero o no che, giusta l'uso introdotto ed osservato fedelmente dal collegio di Serravalle nelle già fatte elezioni, nessuno degli elettori sia stato ammesso a dare il voto nel frattempo tra il primo appello ed il secondo; ma invece tutti gli assenti al primo abbiano differito a dare il voto nel secondo appello;

« 2° Se nel frattempo dal primo al secondo appello siasi presentato alcun elettore ad emettere il voto. »

(È appoggiata.)

PERNIGOTTI. Io credo che quest'inchiesta possa riuscire utile pel motivo principalmente che la Camera, come ho di già detto, avrebbe prima d'ora dichiarata nulla la nomina fatta di un deputato, e ciò per la sottrazione dell'urna, atteso che nel frattempo tra l'uno e l'altro appello poteva presentarsi persona per dare il suo voto e partirsi senza avere esercitato questo suo diritto.

BETA C., relatore. Se mi permette la Camera, le darò lettura di una parte di questa protesta, la quale rischiarirà subito la questione.

« Dai sottoscritti elettori per il deputato del collegio di Serravalle-Scrvia si espone alla S. V. Ill^{ma}, che nel giorno ventitrè dello spirante mese gennaio, ultimato il primo appello della seconda votazione alle ore dodici circa, il presidente di detto collegio, il secondo, terzo e quarto scrutatore ed il segretario avrebbero abbandonato la sala dell'elezione, trasportando in una delle camere vicine l'urna contenente le schede e tutte le carte relative che esistevano nella sala dell'adunanza per un tratto di tempo di circa un'ora, essendo in seguito sopraggiunti un dopo l'altro a breve intervallo due altri scrutatori e poscia il segretario. Il presidente però col quarto scrutatore non si sarebbe presentato nella sala che dopo un'ora e mezzo circa, e fu soltanto dopo il loro ritorno che il presidente rimise sul tavolo dell'ufficio l'urna dei bollettini e le carte che aveva fatte ritirare nella vicina camera. Di più nel tempo che i detti membri dell'ufficio, non ancora compiuta la votazione, stettero assenti dal loro seggio, e che l'urna contenente le schede fu ritirata nella vicina camera,

come sopra si è detto, si sarebbero da alcuni vedute entrare in detta camera persone estranee all'ufficio, le quali aprendo con chiave la camera stessa vi si sarebbero introdotte e quindi uscite. »

Queste sono le ragioni che hanno indotto il II ufficio a quelle conclusioni, cui ho avuto l'onore di sottoporvi.

IL PRESIDENTE. Io credo che, essendo appoggiata la proposta del canonico Pernigotti, debbo mettere ai voti l'approvazione delle conclusioni dell'ufficio e poi la medesima proposta.

Invito adunque la Camera ad emettere il suo voto sull'approvazione delle conclusioni dell'ufficio, il quale opina che si debba ordinare un'inchiesta sui particolari intorno alla memoria di cui diede lettura il signor relatore.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la proposizione del deputato Pernigotti.

(La Camera rigetta.)

LONGONI. Credo di dover avvertire che in altri due casi identici la Camera ha pronunziato l'annullazione delle seguite elezioni; la testè presa deliberazione implicherebbe adunque contraddizione colle decisioni anteriori. Noi non dobbiamo mai dimenticare che operiamo al cospetto della nazione, e che la nazione ha diritto di giudicarci.

DAZIANI. Io non credo che vi sia identità nelle suddette due elezioni, come pretende il preopinante, giacchè nel caso dell'elezione del signor Bonafous l'ufficio ha agito in aperta opposizione dell'articolo 72 della legge elettorale, avendo abbandonata la sala e lasciata l'urna governata da una sola guardia nazionale tra la prima chiamata e la seconda, e ciò volontariamente e prima che si chiudesse l'operazione della giornata e che si facesse il processo verbale; invece nell'elezione del signor Buffa si fecero tutte le operazioni sempre in presenza dell'ufficio e degli elettori, e non fu mai abbandonata la sala; solamente quando si venne a conoscere che nella prima sezione non si era passato alla votazione del deputato, ma soltanto alla nomina dell'ufficio definitivo, si chiuse l'operazione della giornata e ciò per circostanza dall'ufficio non dipendente, dietro formazione del processo verbale dove si dichiarò di aprire l'urna nel giorno seguente ad un'ora dopo mezzodi, e l'articolo 72 solamente stabilisce che debbano essere sempre presenti alle operazioni della giornata almeno tre scrutatori, e non già che si debba aprire subito l'urna, lo che piuttosto si dovrebbe arguire dall'articolo 85 della legge elettorale; inoltre la ragione pure che ha indotta la Camera ad annullare l'elezione del signor Bonafous, fu la circostanza che gli elettori venienti dai comuni vicini, e che si presentarono per la votazione, poterono credere la votazione terminata trovando la sala dell'elezione abbandonata; e così ingannati non più essersi presentati alla seconda chiamata. Di più nell'elezione del signor Bonafous l'urna fu abbandonata senza grande precauzione e senza averla suggellata; invece nell'elezione del signor Buffa si presero tutte le precauzioni possibili, come si è detto nella relazione testè fatta, quando dovettero abbandonare l'urna loro malgrado ed in modo tale che si potè aver certezza che non può esservi nato alcun inconveniente, e ciò si fece per impedire un inconveniente molto maggiore, quale sarebbe stato se si fosse venuto a conoscere il risultato della votazione della sezione seconda, col poter usar influenza sulla votazione dell'altra sezione che doveva aver luogo nel giorno susseguente in pregiudizio della libertà dei voti. Si aggiunge a tutto ciò che la votazione dell'elezione di Bonafous, nella quale cadde il suaccennato inconveniente, ebbe per risultato la nomina del deputato, quando che questa votazione non diede alcun risultato definitivo per l'elezione, essendosi do-

vuto venire alla votazione di ballottaggio. Queste sono le ragioni per cui il primo ufficio opinò potersi convalidare la suddetta elezione del signor Buffa, lo che fu approvato dalla Camera, e la medesima non può e non deve rinvenire da quanto ha testè approvato, e deve piuttosto passare all'ordine del giorno su questo incidente, tanto più che a torto si vuole riconoscere identità in queste due elezioni.

PANSOVA. Ho chiesto la parola per dire che il paragone non entra per nulla in cotesta quistione.

RETA C. Io debbo confessare che il caso è perfettamente identico, perchè ciò che indusse il II ufficio a pronunciare per l'annullamento dell'elezione del cavaliere Bonafous fu l'articolo 72 della legge elettorale, il quale prescrive che tre elettori siano custodi dell'urna elettorale e dell'ufficio. Questo è quello appunto cui accennava poco fa l'onorevole relatore.

DEGIORGI. Mi pare che non sia il caso di poter accusare la Camera che siasi messa in contraddizione con se stessa nel votare relativamente all'elezione del signor Matteo Bonafous, e nel pronunciare valida l'elezione del signor Buffa. A mio avviso, qualora tra le due elezioni si trovasse qualche circostanza, la quale producesse una qualche differenza tra le due elezioni, mi pare che dovrebbe bastare per mantenere la decisione che la Camera ha dato. Ora questa diversità io credo trovarla nell'elezione del signor Matteo Bonafous; la Camera ha creduto di doverla annullare per la circostanza che l'urna elettorale sarebbe stata in abbandono contro le determinazioni dell'articolo 72 della stessa legge, la quale dichiara che tre membri almeno dell'ufficio devono sempre essere presenti nella sala stessa; ora risultava dal verbale che l'urna non venne disuggellata, ma che venne trasportata in una sala diversa da quella in cui si era votato; invece nella elezione del signor Domenico Buffa fu vero che i membri dovettero abbandonare l'urna elettorale; ma questo non è già stato fatto per ispontanea volontà, ma piuttosto per fatto da loro indipendente che li obbligava ad abbandonare per qualche momento l'urna. Giacchè dal momento che nella prima sezione non si era addivenuto ad altra operazione che alla nomina dell'ufficio definitivo, per necessità abbisognava che la seconda sezione sospendesse la sua operazione. Non era il caso di recare il risultato della seconda sezione nella prima, in quanto che in questa non si era fatto niente di relativo. L'ufficio nell'elezione Bonafous abbandonò spontaneamente senza nessuna causa plausibile l'urna elettorale; invece in quella del signor Buffa vi sarebbe stato un motivo per cui l'urna si sarebbe dovuta abbandonare, a meno che non si fosse voluto che i membri dell'ufficio avessero dovuto star accanto all'urna, e così passarvi la notte intera. Quindi io credo che sotto questo rapporto non sarebbe fondata la censura che si sarebbe fatta alla Camera.

LONGONI. Io non ho mai inteso di censurare la Camera; ho detto solamente che la Camera può aver preso uno sbaglio, stantechè il signor relatore ha letto la sua relazione in fretta, ed a voce così bassa, che non fu udito.

DEMARCHI propone che si passi su di ciò all'ordine del giorno.

(L'ordine del giorno è approvato.)

COLLA, relatore del VII ufficio, propone che per varie sostanziali irregolarità si annulli l'elezione del signor Carlino Garibaldi a deputato del secondo collegio d'Alghero (1).

(La Camera l'annulla.)

(1) Mancando l'esposizione delle accennate *varie essenziali* irregolarità, abbiamo ricorso ai verbali dell'elezione e da questi non ci venne a risultare che il seguente fatto: L'ufficio del collegio ap-

Propone inoltre all'approvazione l'elezione dell'avvocato Domenico Fois a deputato del terzo collegio di Cagliari.

VALVASSORI chiede spiegazioni a proposito del titolo di consigliere d'appello attribuito al Fois nel verbale. (Conc.)

DEMARCHI fa notare che il Fois è consigliere d'appello onorario. (Conc.)

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., relatore del IV ufficio. Propongo l'approvazione a deputato del collegio di Valenza dell'ingegnere Pera, ma l'ufficio mi ha incaricato di comunicare alla Camera alcune proteste inserite nel processo verbale.

Esse sono concepite ne' seguenti termini:

« Lo squittinio ed il risultato della votazione diedero luogo alle seguenti contestazioni:

« Fu da qualche elettore trovato non abbastanza chiaramente designato nella persona dell'ingegnere Pera Giacomo di Alessandria, la sola denominazione di ingegnere Pera nelle sei qui unite schede. L'ufficio fu d'unanime avviso per la validità del voto nelle medesime spiegato.

« In secondo luogo dall'elettore signor conte Lorenzo Decardenas viene ancora intaccata di nullità la votazione, 1° perchè, contro il disposto dell'articolo 82 della legge elettorale, qualcuno degli elettori invece di consegnare il voto al signor presidente l'abbia esso stesso depositato di propria mano nell'urna; 2° perchè il numero delle schede sia risultato maggiore degli elettori presentatisi alla votazione. »

Seguono le osservazioni dell'ufficio del collegio così espresse:

« Occorse in vero che, essendovi due tavole per l'iscrizione dei voti, due o tre elettori abbiano essi stessi deposto il loro voto nell'urna mentre il presidente trovavasi occupato a ritirare da altri elettori il voto. Ma l'ufficio all'unanimità opinò che, se non del tutto uniforme all'articolo, il seguito procedimento non si potesse considerare talmente irregolare da annullare la votazione, nel quale avviso concorse all'unanimità l'ufficio circa l'unica scheda rinvenuta in soprappiù, mentre le schede riunite in un pacco furono in presenza dell'ufficio disuggellate poco prima della votazione, e ad una ad una consegnate dal presidente a ciascun elettore, potendo l'errore provenire da una dimenticanza del segretario o dello scrutatore nel parafrase le colonne del registro degli elettori chiamati alla votazione. »

L'ufficio IV opinò che le circostanze narrate non potessero invalidare l'elezione, soprattutto quella che riguarda l'essersi trovata una scheda di più, perchè siccome il signor ingegnere Pera avrebbe ottenuto 158 voti, e così 3 voti di più del terzo del totale degli elettori, ancorchè un solo elettore avesse deposto due schede, si troverebbe sempre il numero necessario.

(La Camera approva.)

Collegio di Sospello. Non risulta del numero degli elettori, ma siccome si è proceduto alla seconda votazione non è necessario, perchè colui che rimane vincitore nella seconda votazione è nominato deputato qualunque sia il numero degli elettori.

Nella prima votazione il signor Giovanni Battista Barralis ebbe voti 116, il signor professore Piccone 75. Procedutosi alla seconda votazione, intervennero 242 votanti: il signor

poggiandosi all'art. 89 della legge elettorale avrebbe annullato una scheda che portava il nome del canonico Cugia Delitala, perchè contenente parole estranee al voto; e l'annullamento di questa avrebbe fatto sì che il Cugia contando eguali voti che il signor Guillet, sarebbe quest'ultimo come maggiore di età stato portato a preferenza del Cugia in concorrenza col signor Garibaldi nella votazione di ballottaggio.

Barralis ebbe voti 150, il professore Piccone 109. Vi sono alcune proteste contro l'elezione, ed affinchè la Camera possa giudicarne con conoscenza di causa, l'ufficio IV mi ha incaricato di darne lettura. Alcune di queste proteste sono state fatte agli uffici del collegio elettorale di Sospello, alcune furono mandate poscia alla Camera; leggerò prima quelle che furono presentate agli uffici di Sospello:

« Espongono gli elettori sottoscritti del comune di Molinetto, facenti parte della seconda sezione del collegio elettorale di Sospello, che la medesima sezione avendo ultimato le sue operazioni di squittinio pria del mezzogiorno, i signori membri componenti l'ufficio dell'anzidetta sezione si sarebbero tutti assentati dal locale, ove ebbe luogo l'adunanza, lasciando aperta ed alla pubblica vendetta l'urna in cui si trovavano deposti i bollettini dei votanti, e senza che la medesima sia stata sigillata in conformità della legge relativa.

« Gli esponenti, riconoscendo in ciò una manifesta violazione della legge, hanno divisato di rivolgere i loro richiami presso questo ufficio, affinchè loro vengano concessi testimoniali della formale protesta che fanno della seguita violazione della legge, e perchè la votazione della seconda sezione di questo collegio elettorale, dietro ai fatti su narrati, venga dichiarata nulla, e che la presente protesta venga inserita al relativo verbale da formarsi per tutti quelli effetti che di ragione. »

Ecco un'altra protesta sottoscritta solamente da due fra quei sette elettori, concepita in questi termini:

« I sottoscritti elettori, oltre alle istanze già dai medesimi fatte nel ricorso presentato a quest'ufficio, osservano ed instano pur anche a che la votazione della seconda sezione di questo collegio elettorale venga invalidata a motivo che alcuni fra gli scrutatori di quest'ufficio, formavano, ossia vergavano essi stessi sul banco della presidenza i bollettini, ossia voti degli elettori del comune di Lucerame, locchè costituendo una vera infrazione della legge elettorale, protestano formalmente affinchè venga dichiarata di niun effetto, e nulla tanto la votazione eseguita nella detta sezione, quanto lo squittinio operatosi, per essere ciò tutto eseguito in contrario e contra il disposto della legge. »

Questa protesta fu presentata alla seconda sezione di quel collegio elettorale; il 2° collegio rispose in questo modo:

« Verbale dell'elezione del deputato di Sospello della sezione di quel collegio elettorale.

« Ad ognuno sia manifesto che la seconda sezione del collegio di questa città siasi radunata questa mattina alle ore 9 in questa cappella onde procedere all'elezione del deputato, colla scelta di uno dei due candidati che ottennero il maggior numero di voti nella prima votazione seguita ieri, i quali sono i signori avvocato Giovanni Battista Barralis ed avvocato professore Luigi Piccone; al quale effetto l'ufficio composto, come risulta dal verbale di ieri, dei signori Clemente Barralis Rofin presidente, notaio Giovanni Battista Galli, notaio Adriano Barralis, Agostino Gaetta ed Antonio Barberis scrutatori, e del signor medico Giuseppe Arnulfi segretario, si è alle dette ore 9 mattutine recato per procedere alle occorrenti operazioni in conformità della legge, e fattosi l'appello nominale degli elettori inseriti, ciascheduno d'essi presente all'assemblea rispondendo alla chiamata ha ricevuto dal prelodato signor presidente un bollettino spiegato, sul quale potesse scrivere il suo voto sopra uno dei suddetti due candidati, che nella prima votazione di ieri ottennero il maggior numero di suffragi, e ciascun elettore piegato il bollettino l'ha consegnato al presidente che lo ha posto nell'urna, avendone fatto constare uno degli scrutatori ed il segretario nell'apposita

lista a misura che i detti bollettini venivano deposti nell'urna a mente dell'articolo 85 della legge elettorale.

« Ciò fatto, dopo ribattuta l'ora prima pomeridiana, si è proceduto alla seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima in senso dell'articolo 84, la quale operazione seguita, il prefato signor presidente ha dichiarata compiuta la votazione.

« Aperta quindi l'urna, si è riconosciuto che il numero dei bollettini rilevava a settantasei, e successivamente uno degli scrutatori pigliando ciascun bollettino e spiegatolo lo ha consegnato al presidente che ne ha dato lettura ad alta voce, avendolo poscia fatto passare ad un altro scrutatore che gli sedeva a lato.

« Spogliato in tale maniera lo squittinio, si ha avuto il seguente risultato:

« Il signor avv. Giovanni Battista Barralis ha ottenuto cinquantasette voti 57

« Il signor avvocato Luigi Piccone voti diciotto 18

« Aggiungendo un biglietto annullato per mancanza di sufficiente indicazione. 1

« A mente dell'art. 89, si ha il totale dei suddetti settantasei bollettini.

76

« E quindi i detti bollettini sono stati arsi in conformità dell'articolo 86, meno il bollettino annullato che, vidimato da due membri dell'ufficio, si manda a unire al presente.

« Di che tutto si è fatto risultare per mezzo di questo verbale che, dopo lettura, è stato sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio per essere rimesso da questo signor presidente all'ufficio della prima sezione.

« Mentre l'ufficio stava per uscire dopo firmato il presente verbale, si è presentato un elettore del Mulinetto per nome Angelo Moschetti, il quale ha protestato di nullità per le operazioni di questa sezione perchè si era violata la legge, sia per essersi i membri assentati dal luogo della presidenza e con essi loro il segretario, e coll'avere lasciata ed abbandonata l'urna in cui trovavansi deposti i voti degli elettori senza averla munita dell'opportuno sigillo.

« L'ufficio dichiara unanimemente che dopo il primo appello l'ufficio è sempre stato composto nel luogo della riunione, e che tre membri dell'ufficio sono sempre stati presenti, e che lo spoglio ha avuto luogo in presenza di tutti i membri dell'intero ufficio, avendo il medesimo fatto risultare di questa istanza per la genuina esposizione del fatto.

« Riguardo poi al suggellamento dell'urna contro cui si è protestato, siccome il medesimo non sarebbe prescritto dalla legge, l'ufficio non crede di farne caso e di nulla rispondere, e dopo la lettura si sono i membri sottoscritti. »

La prima sezione poi, alla quale, come accennava, furono presentate le medesime proteste, si è limitata a darne atto, come di cosa che non la riguardava.

Oltre questa protesta fatta agli uffizi delle due sezioni del collegio di Sospello, altri quattro elettori presentarono alla Camera la supplica seguente:

« I sottoscritti elettori del collegio di Sospello, animati dal più vivo sentimento pel trionfo delle idee costituzionali democratiche così bene tutelate dall'attuale Ministero, credono loro dovere di portare a notizia di questa insigne Camera alcune irregolarità ed inconvenienti occorsi in ambe le sezioni dell'elezione del deputato, prescritta dai reali decreti 30 dicembre 1848 e 5 gennaio corrente, col favore de' quali il signor avvocato Giovanni Battista Barralis ottenne la deputazione di questo collegio, a vece del signor avvocato Giovanni

Luigi Piccone, irregolarità ed inconvenienti che, oltre al non potersi rinvocare in dubbio, sembrano costituire una vera nullità della seguita votazione, siccome passano a dimostrare.

« Diffatti, a parte la costante e patente avversione dispiegata dai membri componenti gli uffici delle due sezioni a qualunque osservazione ed istanza loro venisse fatta dagli elettori, venivano poi le medesime in ispecial modo accolte dal signor presidente della prima sezione, cioè con minacciare gli istanti di farli arrestare e tradurre al forte di Fenestrelle, ciò che basterà a dimostrare che il procedere di quel signor presidente fu incostituzionale e riprovato dalle patrie leggi, e che tant'esso quanto i membri componenti l'ufficio erano altrettanti satelliti del signor avvocato Barralis.

« Nell'ufficio poi della seconda sezione varie irregolarità madornali vennero commesse da quei signori membri, sia coll'aver i medesimi, contro il disposto dell'articolo 72 della legge 17 marzo 1848, pria dello squittinio abbandonato il locale dell'adunanza, non che l'urna contenente i bollettini dei votanti, verso l'ora meridiana del giorno 25 spirante gennaio, in cui si procedette al nuovo ballottaggio di due membri che riportarono più suffragi, e ciò pendente tre quarti d'ora circa, non ostante che il locale, ove ebbe luogo l'adunanza della seconda sezione, abbia due accessi, uno de' quali non venne mai custodito; sia d'altronde perchè uno fra gli scrutatori vergava sul tavolo presidenziale i bollettini a certi elettori che lo richiedevano, e quindi lo riponeva nell'urna, come di siffatte circostanze di fatto ne risulta ampiamente dalle proteste che si uniscono al presente, già inoltrate ai rispettivi uffici di questo collegio elettorale, i quali ne ordinarono l'inserzione nel relativo verbale; istanze queste reiterate da vari elettori di Sospello all'ufficio della prima sezione, come si riscontra nella chiusa del suo verbale.

« Non credono inoltre gli esponenti di dover tacere alle SS. VV. Illustr., che lo squittinio della prima sezione non fu eseguito nella stretta forma prescritta dall'art. 85 del regio editto 17 marzo 1848, giacchè i bollettini venivano estratti dallo scrutatore Cottalorda, da esso proclamati e quindi rimessi al signor presidente che ripeteva il nome stato proclamato, senza prenderne visione e senza farlo passare ad altro scrutatore:

« Non deggiono del pari passare sotto silenzio, che il signor presidente della prima sezione, non avendo mantenuto l'ordine nell'adunanza, ed avendo anzi tollerato che gli elettori di Sospello venissero insultati, nacque un alterco fra due individui, a segno che fu chiamata la forza armata per ristabilire l'ordine, la quale intervenuta procedette all'arresto d'un elettore di Breglio per nome Sassi Giovanni Battista.

« Per dimostrare poi quanta poca fede meritino le allegazioni ed i verbali redatti dagli uffici delle due sezioni elettorali, basterà l'osservare che da quello formato dall'ufficio della seconda sezione risulta che i bollettini furono arsi, quando che invece si presentano uniti al presente n° 48 bollettini rinvenuti il 25 spirante gennaio nel locale di quell'adunanza, e che d'altra parte risulterebbe da quello della prima sezione, che le proteste fatte dagli elettori di Sospello ebbero luogo soltanto mentre si stava per chiudere il verbale, quandochè le medesime vennero emesse appena terminato lo squittinio.

« Del resto poi, onde convincere maggiormente codesta insigne Camera della realtà e verità dell'esposto, si offrono pronti di stabilire le surriferite irregolarità e circostanze di fatto, mediante la deposizione giurata di varie persone degne di fede.

« Per le anzidette ragioni, i sottoscritti si rivolgono all'imparzial giustizia delle SS. VV. Illustrissime

« Supplicandole acciò in seguito alle suddescritte irregolarità commesse nell'elezione del deputato, vogliano annullare la seguita votazione di questo collegio elettorale del 25 gennaio 1849. »

La Camera scorge pertanto che cinque sono gli appunti fatti contro l'elezione di cui si tratta:

1° Essersi abbandonata l'urna;

2° Essersi scritti i biglietti sul tavolo della presidenza dagli scrutatori;

3° Non essersi arsi i biglietti;

4° Minacce fatte dal presidente della prima sezione agli elettori;

5° Proclamazione dei nomi estratti dall'urna da uno degli scrutatori, senza che il presidente consegnasse poscia i biglietti ad un altro scrutatore, e non li guardasse nemmeno.

Tutte queste allegazioni sono contraddette dai processi verbali.

Qui pertanto abbiamo varie relazioni contraddicenti.

L'ufficio IV fu lungamente in forse se si dovessero ammettere le allegazioni delle proteste contro quelle ben autorevoli dei processi verbali. La circostanza che queste proteste sono state fatte dopo conosciuto il risulamento dello scrutinio induceva l'ufficio a ravvisarle come uno dei soliti sotterfugi delle minoranze malcontente della ricevuta sconfitta. Ammettendo troppo leggermente ogni sorta di proteste, ne seguirebbe che chiunque potrebbe ritardare l'approvazione di un deputato e privare così la Camera de' suoi lumi, il quale inconveniente, ove si rinnovasse frequentemente, potrebbe incagliare le operazioni della Camera.

Ma queste considerazioni furono vinte da considerazioni che all'ufficio IV parvero di maggior peso.

Diffatti l'inconveniente di ritardare l'ammissione nella Camera di un deputato è certamente minore di quello di ammettere una persona la quale non fosse in realtà la prescelta dal collegio elettorale, locchè può facilmente accadere quando il processo verbale non ritrae esattamente il modo con cui ebbero luogo le operazioni elettorali.

In una parola, è meglio differire di fare, piuttosto che far male.

Laonde, sebbene la presunzione militi a favore dei processi verbali e non delle proteste, principalmente quando sono dai verbali contraddette, tuttavia, siccome avvi un mezzo di riconoscere da qual lato stia la verità, il qual mezzo consiste nell'inchiesta, e siccome se si ammettesse la dottrina contraria si renderebbe inutile la maggior parte delle proteste, così l'ufficio IV fu unanime nel proporre alla Camera la sospensione dell'elezione del signor avvocato Barralis fin visto l'esito dell'inchiesta.

Ove la deliberazione della Camera sia conforme a quella dell'ufficio di cui sono relatore, l'ufficio medesimo m'incarica d'invitare il signor ministro dell'interno di sollecitare l'inchiesta il più che sia possibile, essendo urgente che la Camera abbia il maggior numero dei suoi membri, e di affidarla al presidente o vice-presidente del tribunale di prima cognizione di Nizza, e non mai ai giudici locali, i quali per le loro relazioni personali potrebbero non godere di quell'indipendenza che è richiesta al retto disimpegno del mandato che loro sarebbe affidato.

BIANCHEHI. Desidererei che il signor relatore chiarisse un punto di fatto che ha relazione ad una delle opposizioni che si sono fatte nel ricorso di cui si diede lettura; ed è questa che, oltre ad essersi opposto, per motivo di nullità di quest'elezione, che le persone componenti l'ufficio hanno abbandonato il locale in cui si procedeva all'elezione, si sarebbe

pure opposto che, nell'operazione dello squittinio, il presidente proclamava bensì i nomi dei candidati al momento che si estraevano i bollettini dall'urna, ma non li faceva passare al terzo scrutatore. Desidererei perciò che il signor relatore riferisse alla Camera se dal verbale dell'elezione risulti di questa circostanza.

MICHELINI G. B., relatore. L'appunto fatto da coloro i quali protestarono ha riguardo alla prima sezione; ora dai verbali della prima sezione, cioè tanto nella prima quanto nella seconda votazione, risulta il contrario di quanto è allegato nella protesta, risulta, dico, che è stato regolarmente osservato il prescritto della legge.

CHENAL. Les assertions émises par les pétitionnaires ont moins l'apparence d'un droit dont ils réclament l'application que d'un amour-propre froissé, trompé par des fausses espérances.

D'où vient qu'ils n'ont pas formulé leur protestation antérieurement aux dernières opérations électorales, qu'ils ont attendu que le député Barralis ait été élu avant de se plaindre?

On est amené à croire qu'il y a dans cette lenteur un calcul, une pensée de mauvaise foi évidente. Doués d'un sentiment de probité plus vif, inspirés par une idée de générosité et de convenance, ils auraient regardé comme un devoir de se plaindre alors que tous les électeurs étaient encore présents, que les prétendues nullités par eux alléguées plus tard pouvaient être corrigées. Mais non, ils s'inquiétaient peu de soumettre les électeurs à un nouveau voyage, à de nouvelles dépenses, à les fatiguer par une convocation ultérieure. Or, une première indécatesse induit naturellement l'esprit à en supposer une seconde. Ces inductions se fortifient par la pensée que des protestations semblables ne rencontrent aucune pénalité légale alors que les inculpés dédaignent de se plaindre, que l'impunité est en quelque sorte acquise aux plaignants, que dans le cas d'enquête ordonnée par la Chambre elle se ferait aux frais seul du trésor.

Ce qui tend à entacher d'une présomption de fraude les incriminations précitées, c'est que le bureau électoral les a déclarées à l'unanimité mensongères, qu'une présomption de bonne foi s'attache jusqu'à preuve contraire à ses opérations, que ce bureau est composé de personnes notables, jouissant d'une confiance légale.

Or, la Chambre peut-elle accepter sans preuve des inculpations aussi formellement repoussées? Entre ceux qui disent *oui* et ceux qui disent *non*, les députés peuvent d'autant moins accepter le dire des pétitionnaires que la voie des tribunaux est ouverte à ces derniers, qu'ils peuvent s'inscrire en faux contre le bureau électoral. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils manquent de confiance dans leur énonciation qui, à coup sûr, aurait été appuyée par un plus grand nombre d'électeurs.

Sans m'arrêter à d'autres questions secondaires et sans importance, je proposerai à la Chambre de confirmer purement et simplement l'élection de monsieur Barralis, et de passer à l'ordre du jour sur la pétition de ses adversaires.

BIANCHERI. Prendo la parola per combattere le conclusioni del IV ufficio, relativamente alla elezione fatta dal collegio di Sospello in capo dell'avvocato Barralis, e riduco a due soltanto le opposizioni contenute nelle proteste degli elettori di cui la Camera ebbe poc'anzi lettura; la prima consiste in dire che i membri componenti l'ufficio elettorale hanno abbandonato il locale in cui si procedeva all'elezione; la seconda che il presidente nel leggere e proclamare il nome dei candidati esistenti nelle schede non abbia fatto passare le schede medesime al terzo scrutatore dopo averle ricevute dal primo.

Io non posso dissimulare innanzi a questa Camera le gravi

difficoltà che presenta la questione su cui essa è chiamata a pronunziare; i precedenti della Camera stessa ci dicono che allorchè si tratta di una formalità tanto sostanziale, come si è quella di constatare l'identità dell'urna e delle schede, per cui l'art. 72 prescrive che tre almeno dei membri debbano sempre trovarsi presenti all'ufficio, può farsi luogo all'inchiesta; non debbo, dico, dissimulare queste difficoltà, poichè la Camera avrebbe già in simili casi manifestata la sua intenzione, come ha poc'anzi deliberato a riguardo dell'elezione del canonico Pernigotti; pure nella particolare circostanza del caso io opino in senso tutt'affatto contrario, che cioè non si debba procedere a veruna inchiesta; e mi determino a ciò, perchè in primo luogo i fatti denunciati, e dai quali si vuole far dipendere l'invalidazione della nomina di cui si tratta, non si presentano comprovati, e non vi ha neppure un semplice indizio, od un principio di prova che possa farli presumere. Secondariamente perchè quelli stessi fatti che si vorrebbero oggetto d'inchiesta sono formalmente smentiti dall'ufficio medesimo che ha proceduto all'elezione; terzo perchè su questi stessi fatti, o per meglio dire su queste stesse operazioni, l'ufficio si è già pronunciato in modo assolutamente negativo.

Ritenga infatti la Camera che la circostanza allegata dagli opposenti, che cioè il locale dove stava l'urna elettorale fosse stato abbandonato da tutti i membri dell'ufficio, venne rappresentata all'ufficio medesimo quando già aveva sottoscritto il verbale di nomina, e l'ufficio prendendo a deliberare su questa circostanza, come vi era chiamato a' termini dell'articolo 73, ha dichiarato formalmente che i membri dell'ufficio, dal principio fino alla fine dell'elezione, non abbandonarono mai l'urna e tanto meno il locale in cui si procedeva all'operazione; e risulta inoltre dal verbale che i bollettini che si estraevano dall'urna quando si procedeva allo squittinio, si estraevano da uno degli elettori e si presentavano al presidente il quale dopo avere proclamato ad alta voce il nome del candidato li rimetteva al terzo scrutatore. Ecco pertanto stabilito in modo incontestabile che le due circostanze sulle quali si dovrebbe raggirare l'inchiesta, e dalla cui sussistenza si vuol far dipendere l'annullamento della nomina di cui si tratta, non possono più essere rinvocate in dubbio, essendo positivamente accertate nel verbale medesimo. Ora io dico: il verbale di nomina compilato con tutta regolarità, e sottoscritto dai cinque membri componenti l'ufficio costituito da tutti gli elettori, è senza dubbio un atto autentico, il quale, a termini della legge, fa piena prova di quanto ivi si contiene e merita la fede pubblica; quindi riesce evidente che qualora per mezzo dell'inchiesta in discorso si venisse a provare il contrario di quello che risulta dal verbale medesimo, si verrebbe niente meno che a stabilire che l'ufficio ha commesso una falsità, allorchè ha dichiarato che da principio sino alla fine dell'elezione i membri componenti l'ufficio non hanno mai abbandonato l'urna elettorale.

Ora in massima la Camera ammetterà un'inchiesta dietro semplici allegazioni di alcuni elettori, e dietro ricorso presentato posteriormente all'elezione medesima, sopra fatti smentiti dall'ufficio nel verbale medesimo, senza che prima gli elettori opposenti si siano iscritti in falso? Io tengo fermamente per la negativa.

Ed infatti, quando si tratta di un fatto autentico, rivestito di tutte le formalità che la legge richiede, è principio inconcusso che quest'atto non può essere impugnato per mezzo di una semplice prova testimoniale, massime allorchè mancano tutti gli elementi necessari per farla ammettere, ed in questo caso tutti concordano che non debba farsi luogo a veruna inchiesta, e che si debba stare alle risultanze dell'atto medesimo.

simo, salvo chi intende d'impugnarlo si provveda col rimedio dell'iscrizione in falso.

Sento potersi opporre da taluni che adottandosi questa teoria non si giungerebbe mai ad ammettere veruna prova testimoniale, giacchè la maggior parte tende a combattere le risultanze dei verbali e ad annullare le elezioni ivi contenute; ma mi permetterò di osservare alla Camera che, in materia d'inchiesta, diversa può essere la decisione a seconda dei casi che si presentano.

Ora io distinguo in primo luogo tra le inchieste che riflettono dei fatti estranei alle operazioni dell'ufficio che possono bensì influire sulla validità o non validità della nomina, ma che non tendono mai a provare la falsità di quelli contenuti e dichiarati veri nel verbale medesimo; faccio poi una seconda distinzione tra quei fatti i quali non cadono sotto gli occhi dell'ufficio, che sono bensì denunciati nel verbale, ma sui quali l'ufficio ha creduto di pronunciarsi per averli supposti tali, e non per iscienza propria; ma quando si tratta di fatti personali all'ufficio medesimo, di fatti che cadono sotto i suoi occhi, e che sono seguiti durante l'operazione della nomina stessa, credo che la Camera ammetterebbe un precedente assai pericoloso e contrario a tutti i principii, se facesse luogo all'inchiesta di cui è caso.

Soggiungo in terzo luogo che non si deve ammettere quest'inchiesta, poichè si tratta di una cosa sulla quale l'ufficio regolarmente composto è chiamato dalla legge a pronunciarsi, e sulla quale si è difatti pronunciato. Conseguentemente, avendo pronunciato che tutti i fatti in contrario allegati non sussistono, e che sono assolutamente contrarii alla verità, dopo aver, dietro queste dichiarazioni, rigettata l'accusa medesima, io dico che non si può far luogo a veruna prova testimoniale contro il tenore del verbale medesimo se non vi precede l'iscrizione in falso.

L'inchiesta si deve sempre ammettere quando verte sopra fatti ed operazioni estranei o non comprovati dal verbale, ma non dobbiamo essere tanto facili ad ammettere inchieste, le quali cominciano ad esercitare un certo effetto sulla nomina stessa, e danno luogo a spese e ritardi, quando dal verbale stesso, regolarmente compilato, è provata legalmente l'errore dei fatti che si vorrebbero stabilire per mezzo di testimonii; del resto la Camera stabilirebbe un precedente troppo pericoloso, e nel caso che si procedesse a quest'inchiesta, ne potrebbe conseguire l'assurdo, che cioè due soli testimonii venendo a deporre cose contrarie a quelle contenute nel verbale, verrebbero non solo ad annullare la nomina, ma verrebbero a stabilire una falsità in faccia a tutti i membri dell'ufficio, cosa questa che non si può assolutamente ammettere, a meno che quei signori che allegano questi fatti smentiti dal verbale non si provvedano col mezzo dell'iscrizione in falso, e si sottopongano a tutte le conseguenze dell'inchiesta.

Conchiudo pertanto che le conclusioni del IV ufficio per l'ammissione dell'inchiesta vengano reiette, e che la Camera passi senz'altro all'approvazione della nomina in capo dell'avvocato Barralis.

IL PRESIDENTE. Il signor deputato Cabella ha chiesto la parola pro o contro l'elezione?

CABELLA. Ho chiesta la parola contro le conclusioni dell'ufficio.

IL PRESIDENTE. In questo caso il relatore ha la parola.

MICHELINI G. B., relatore. Sarebbe meglio che aspettassi a parlar l'ultimo, così risponderò cumulativamente a tutte le obiezioni.

CABELLA. Ho domandato la parola per far opposizione

all'ufficio, ed appoggiare le osservazioni che vennero fatte dall'onorevole preopinante. Non sarà per altro fuori d'opportunità che io cerchi di condurre la questione ai veri principii legali, giusta i quali mi pare debba essere esaminata.

Io credo che nelle questioni che si elevano dinanzi alla Camera intorno alle inchieste che si debbono fare per un'elezione si debba precisamente procedere con una distinzione, se cioè si tratta di provare i fatti asseriti nel verbale dall'ufficio della presidenza, o se pure si voglia provare falsi quei fatti che l'ufficio della presidenza nell'esercizio delle sue funzioni dichiarò veri nel verbale come avvenuti in sua presenza.

Io credo che l'inchiesta sulla prima qualità di fatti non possa trovare opposizione, e tali sarebbero, per esempio, quei fatti che tenderebbero a guadagnare voti a qualche candidato; ma se si tratta di provare falsi i fatti consegnati per veri nel verbale dell'ufficio della presidenza, allora io non ammetto che possa farsi luogo all'inchiesta.

Per decidere questa questione bisogna proporsene un'altra, cioè se l'ufficio della presidenza abbia o no la fede pubblica in tutto ciò che asserisce nell'esercizio delle sue funzioni.

Intendiamoci bene; io dico nell'esercizio delle sue funzioni, poichè i fatti che asserisce anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni, non credo che possano cadere nella natura di quei fatti, dei quali si richiede l'iscrizione nel verbale.

Ma quando si tratta di provare la consegna delle schede, e la loro deposizione nell'urna, l'ultimo appello degli elettori, e la lettura de' bollettini, nel modo ordinato dalla legge, il risultato dello squittinio e la presenza della presidenza dell'ufficio; quando si tratta insomma di fatti che entrano nelle attribuzioni della presidenza, della fede pubblica non credo che possa essere ammesso il dubbio. Ora io credo che la legge accordi all'ufficio della presidenza la fede pubblica. Solo che ci facciamo ad esaminare la legge elettorale, vedremo che la legge ha voluto che tutte le operazioni delle elezioni fossero confidate alla presidenza, ha voluto che avessero la fiducia degli elettori; e perciò volle che tutte le operazioni fossero constatate dal verbale. Ella ha voluto che l'ufficio della presidenza consumasse tutte queste operazioni alla presenza degli elettori, come notava benissimo il signor ministro della pubblica istruzione, e tutte queste operazioni hanno sicuramente bisogno del sigillo della fede pubblica. Ciò posto non si può dubitare che la legge vuole trovare nel verbale la prova di tutti i fatti, positiva e solenne. Altre osservazioni vengono in appoggio di questo. La legge attribuisce all'ufficio della presidenza l'incarico di notificare tutte le difficoltà che insorgono nelle operazioni, cosicchè l'ufficio della presidenza è un magistrato che giudica, che prende delle misure anche fuori dell'adunanza, che ha facoltà di chiamare la forza armata, e disporne.

Oltre a queste osservazioni, mi pare che non sia bastante che uno o due elettori asseriscano dei fatti contrari a quelli del verbale perchè l'elezione venga sospesa. E non potrebbe questo essere uno spediente per ritardare le operazioni dell'assemblea, incitando con mezzi, che non sarebbero difficili, due o tre elettori per ogni collegio a deporre delle proteste contro le elezioni? E se la Camera dovesse adottare l'inchiesta sopra tutte quante le elezioni, allora le operazioni della Camera non sarebbero tutte indefinitivamente sospese?

Questi inconvenienti sono gravissimi, perchè la Camera debba pensare seriamente alla decisione di una questione così importante.

Io credo che questa questione non si presenti la prima volta; credo che il Consiglio di stato di Francia abbia adottato questo principio nelle elezioni comunali, che tutti i fatti con-

segnati nel verbale dell'ufficio della presidenza debbano essere ritenuti per veri, che non si debba permettere ad uno o due elettori di dare la taccia di falsità a quelle persone che sono state scelte dalla maggioranza degli elettori, e che si istituisca un processo criminale a quei tali in seguito alla loro denuncia quando questa non fosse vera.

Quindi concludo perchè non sia ammessa l'inchiesta, che il IV ufficio dimanda. (*Bravo!*)

MICHELINI G. B., *relatore*. Per rispondere alle considerazioni messe in campo per combattere le conclusioni del quarto ufficio, io mi limiterò a fare due principali osservazioni. Fu detto meritarsi grandissima fede gli uffici dei collegi elettorali, siccome quelli che sono il risultamento della fiducia degli elettori medesimi.

Questo non isfuggì certamente al quarto ufficio; e se si dovesse nello stato delle cose giudicar la questione di cui si tratta, non sarebbe dubbia certamente la sentenza, nè potrebbesi contrapporre all'asserzione degli uffici dei collegi elettorali l'asserzione di altri individui; quantunque nel caso concreto undici siano coloro che protestarono, mentre l'ufficio non è composto che di cinque individui: se non che, avendo un mezzo ovvio per riconoscere alla fin fine dove stia la verità, l'ufficio credette che piuttosto di seguire la presunzione, tutto che forte possa essere questa presunzione, era più savio e più sicuro partito l'appigliarsi alla certezza. Questa certezza non si può ottenere altrimenti che coll'inchiesta.

Risponderò poi all'altra osservazione, consistente in ciò che le asserzioni dell'ufficio elettorale meritino piena fede, finchè non siano criminalmente intaccate. Due sono le obiezioni fatte nella protesta: la prima è che i nomi che uscivano dall'urna non erano letti dal presidente, ma bensì da uno degli scrutatori, e che poscia il biglietto fosse fatto passare al presidente, il quale non lo guardava nemmeno....

Molte voci. Il presidente lo leggeva!

MICHELINI G. B., *relatore*. Ecco i termini della protesta a questo riguardo. (*Vedi sopra*)

Questa circostanza è espressamente contraddetta dal processo verbale.

L'altra circostanza poi è relativa all'essersi abbandonata l'urna in una camera, di cui due erano gli accessi, e ciò per lo spazio di tre quarti d'ora.

Questo non è che implicitamente contraddetto dal processo verbale, perchè è chiaro che il processo verbale non era chiamato a certificare che una cosa che la legge stessa non suppone. Il processo verbale dice che, terminata la prima votazione, si procedette dopo un'ora pomeridiana alla seconda.

Quindi ne avviene che questo appunto non è esplicitamente contraddetto dal processo verbale.

Che se si dicesse che è stata espressamente negata dagli stessi membri dell'ufficio secondo, quando fu loro presentata la protesta, io osserverei che seguita la sottoscrizione dell'ultimo verbale di votazione è sciolto l'ufficio elettorale.

Inoltre allora trovavansi i membri che la componevano in causa propria. Locchè essendo, forse che essi meritano in tale caso quella confidenza che a ragione i preopinanti credono doversi attribuire agli uffici elettorali?

Ecco la questione nel suo vero aspetto; del resto io ripeterò quanto diceva nella relazione: che l'ufficio fu lungamente in forse sul partito che avesse a proporre alla Camera; conobbe la gravità della questione, ma ad ogni modo credette che, siccome potevasi avere un criterio per conoscere alla fin fine dove stia il vero, non si dovesse limitare a ciò che è probabile, ma bensì a ricorrere alla certezza.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHERI. Quando quegli elettori si sono presentati, l'ufficio aveva sottoscritto il suo verbale; nonostante risolvendo questa stessa questione dichiara che il fatto allegato era falso, e questa deliberazione è stata sottoscritta dall'ufficio intero, perciò deve considerarsi come un fatto integrante del verbale, e merita la stessa fede.

MICHELINI G. B., *relatore*. La Camera deve ritenere che nelle proteste di cui ho dato lettura si è detto che queste proteste erano state presentate agli uffici durante lo squittinio, e che l'ufficio non volle accoglierle: se ciò fosse vero, sarebbe una specie di circolo ozioso l'accusare coloro che protestarono di non aver protestato in tempo; giacchè, dicono essi, noi abbiamo protestato, ma non furono accettate le nostre proteste.

Io passo a rispondere alle obiezioni consistenti in ciò, che i medesimi membri che sottoscrissero il processo verbale della seconda votazione sottoscrissero pure quella specie di accessorio che venne unito sullo stesso foglio, che ad ogni modo io non posso ravvisare come parte integrante del processo verbale, poichè quando il processo verbale è sottoscritto tutto è terminato, e non si fa più luogo ad aggiunta di sorta. La distinzione messa in campo dal signor Cabella vale benissimo a contenere la conclusione dell'ufficio. (*Mormorio*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B., *relatore*. Domando se la Camera vuole udirmi; sarò brevissimo.

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione della chiusura della discussione.

(La discussione è dichiarata chiusa.)

Metto ora ai voti le conclusioni dell'ufficio, il quale opina che la Camera ordini un'inchiesta sui fatti annunziati da quelli che firmarono la protesta di cui si diede lettura.

(Non sono approvate.)

Non si farà l'inchiesta.

Ora si deve decidere sulla validità o no dell'elezione del signor avvocato Barralis a deputato del collegio di Sospello.

(La Camera approva.)

Se vi sono altri relatori sono pregati di venire alla tribuna.

BIANCHI, *relatore del VII ufficio*. Il collegio di Montechiaro d'Asti eleggeva a suo deputato il signor avvocato Berruti.

Le operazioni furono ravvisate regolari, se non che venne sporta alla Camera una petizione sottoscritta da uno che non consta nemmeno che fosse elettore, e questi venne il giorno dopo per ritirarla. L'ufficio però non credette di accondiscendere a tale domanda, tanto più che lo scritto di cui è caso intaccherebbe l'operato dell'elezione. Ora ne darò lettura se la Camera lo crede.

Alcune voci. No! no!

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi pare che si debba dichiarare prima di dar lettura del ricorso in questione, se se ne debba sì o no tener conto, e se sia lecito a qualunque di ritirare una petizione presentata alla Camera.

BIANCHI, *relatore*. Aggiungerò che quando quella persona venne per ritirare quella memoria, questa si trovava già nell'ufficio; che quella persona è della città di Torino, e che disse di avere commissione di ritirarla da chi l'aveva presentata; ma siccome non era la persona stessa, l'ufficio non ha creduto di doverla rimettere.

BERRUTI. La persona che apparisce avere ricorso non poteva presentarsi, perchè non si trova a Torino, nè è tampoco capace di stendere petizioni.

LANZA. Come faciente parte dell'ufficio, devo osservare che

si è trattata la questione per sapere se quel tale che aveva presentata la petizione fosse in facoltà di ritirarla, e che l'ufficio unanime ha dichiarato che quando un documento qualunque è presentato ad un corpo morale, e che è da questo accettato, e che dai suoi membri già si prese cognizione de' fatti allegati nella memoria, questa ha già potuto avere influenza nella presa decisione, e che per conseguenza non è più in facoltà di colui che presentò la protesta di ritirarla, ed il relatore è incaricato di esporre quale fu il giudizio dell'ufficio dietro questa protesta. La Camera poi deciderà se è in arbitrio di quel tale di ritirare la protesta.

CHIÒ. Mi rincresce di non poter dividere l'opinione del preopinante. A me pare che il petente, avendo voluto ritirare la sua petizione, ha tacitamente ammesso che i fatti allegati nella petizione non erano validamente provati; per conseguenza io sono di parere che quella petizione essendo stata richiamata dal petente debba considerarsi come non avvenuta.

BERRUTI. Io faccio osservare che il fatto esposto dal petente è verissimo, ma però è un fatto innocente, nè mi oppongo menomamente a che si dia lettura della petizione.

DEMARCHI. Io sono d'avviso che la petizione si debba leggere per vedere se qualcuno per caso abbia abusato del nome di un elettore.

LANZA. I fatti allegati in questa protesta sono molto precisi, sono esposti con tutta l'apparenza della verità: in quanto poi alla firma, non fu possibile all'ufficio di riconoscere se fosse falsificata o no; l'ufficio però conchiudendo perchè si faccia un'inchiesta, certo ha inteso anche di stabilire che si verifichi l'autenticità del richiamo.

MELLANA. Io desidererei sapere dalla Camera se quegli che ha presentata questa petizione abbia diritto a ritirarla; il signor presidente dovrebbe mettere ai voti questa proposizione.

BIANCHI, relatore. L'ufficio ha deliberato che non si potesse ritirare una petizione presentata alla Camera.

BROGLIO. Credo che la Camera converrà di aver già stabilito ne' suoi precedenti, che si debba piuttosto stare a casi concreti, che a casi generali; decidendo per casi generali ed applicando poscia i principii ai casi concreti si può facilmente cadere in deliberazioni contrarie tra loro: per conseguenza io proporrei di non ammettere il principio generale se si possa o non ritirare la petizione; io proporrei di passare ai voti se si debba dar lettura o no di questa particolare petizione.

IL PRESIDENTE. Per mettere ai voti la questione, come asseriva l'onorevole preopinante, sarebbe indispensabile che la Camera avesse cognizione del contenuto della petizione. (*Rumori*)

Alcune voci. No! no!

BIANCHI, relatore. Io credo che la lettura di questa petizione non influisca per niente sull'elezione. L'ufficio ha opinato che l'elezione debba convalidarsi, e che questa petizione debba poi rimettersi al Ministero dell'interno per verificare se vi sia qualche cosa da ridire sul modo con cui venne eseguita la legge.

IL PRESIDENTE. Io domando alla Camera se questa petizione debba sì o no leggersi.

BUNICO. Io trovo che vi è una questione pregiudiziale, come osservò l'amico Mellana, ed è quella di sapere se colui che ha presentato questa petizione sia in diritto di ritirarla; giacchè, se la Camera decide che può ritirarla, allora non è più il caso di leggerla, e se la Camera decide viceversa, allora verrà poi il caso di vedere se la Camera debba sentir la lettura di questa petizione; ma io trovo che prima di tutto deve mettersi ai voti l'altra questione pregiudiziale, se cioè possa chi ha presentato questa petizione ritirarla.

GENINA. Questa questione a me pare che sia oziosa. Vi sono due questioni: una se chi presenta una petizione possa ritirarla egli stesso, e questa sarebbe la questione decisa; l'altra, se uno il quale non presentò la petizione egli stesso abbia il diritto di ritirare la petizione presentata da un altro. Ora nel nostro caso non è quello che spedì la petizione che si presentò a ritirarla, è un altro individuo. Posta la questione in questo punto, io dico che non si deve restituire la petizione, perchè potrebbe chi si presenta ritirarla contro la volontà di chi l'ha data, di maniera che è inutile decidere se si debba o no restituire al petente la sua petizione, perchè qui il petente non si è mostrato.

IL PRESIDENTE. La Camera deve sapere il modo con cui pervenne alla presidenza questa petizione. Essa venne spedita in una carta suggellata coll'indirizzo al presidente della Camera, senza altro, senza nemmeno essere accompagnata da una lettera.

MOLLARD. Il me semble qu'il y a une observation à faire. Il faut savoir si la pétition regarde seulement l'individu qui l'a présentée, et alors le pétitionnaire la peut retirer, c'est son fait, c'est sa propriété.

Si la pétition, au contraire, intéresse la Chambre, la Chambre, du moment même qu'elle lui arrive, en fait son droit et peut l'examiner. Voilà comment se pose la question. Par conséquent il faudrait en donner lecture pour savoir si elle intéresse l'ordre public ou la validité de l'élection.

CHIÒ. Mi sembra che qui abbiamo una questione pregiudiziale. Si tratta di sapere se un petizionario abbia o no diritto di ritirare la sua petizione. (*Rumori*)

CORNERO G. B. Noi facciamo una discussione assolutamente inutile.

Dietro a quanto dissero ed il relatore e tutti gli altri, noi sappiamo, ed è costante, che colui che vorrebbe ritirare la petizione non è autore della medesima: perciò non sarà mai autorizzato a ritirarla, ed è inutile discutere ed occuparsi delle circostanze che accompagnano questo fatto.

Credo adunque che il miglior partito per troncata questa discussione sia di leggere la petizione.

BERRUTI. Desidero anch'io che la petizione si legga.

IL PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intende che venga data lettura di questa petizione.

(La Camera si dichiara per l'affermativa.)

BIANCHI, relatore (leggendo) « Il sottoscritto, abitante in Scuzolengo, si reca a dovere d'informare questa Camera di un fatto, che certamente può influire alla nullità dell'elezione del collegio di Montechiaro, e fors'anche di quella di Montemagno.

« Alcuni particolari di questo luogo, possessori in esso, vi ottenevano nell'anno scorso la loro iscrizione come elettori, poscia facevansi iscrivere sulla lista elettorale di Castagnole e di Calliano (collegio di Montemagno) senza essere stati cancellati dalla lista di Scuzolengo, la quale era già stata trasmessa al suo destino.

« Questi elettori esercitarono le prime volte il loro diritto a Montemagno, nella occasione cioè in cui furono nominati il cavaliere Pinelli, e quindi in di lui surrogazione il teologo Monti; ve lo esercitarono eziando in quest'anno nel giorno 22 scorso gennaio; ma poscia, conosciutosi che in Montechiaro l'elezione non aveva avuto luogo nel primo giorno, e che si sarebbe l'indomani proceduto alla votazione per ballottaggio, veniva tosto agli elettori iscritti su quella lista di Scuzolengo spedito il relativo certificato, mediante cui si portarono a votare in Montechiaro, quantunque avessero già votato il giorno prima in Montemagno.

« Non si sa come quei certificati si siano spediti, ma si presume che ciò sia avvenuto per intrighi del segretario di entrambe le comunità di Portocomaro e di Scurzolengo, ad insaputa certamente del sindaco, che in quei giorni si era recato alla votazione in Montechiaro, e non fu poco meravigliato nel vedere a presentarsi a Montechiaro quegli individui, e dar il loro voto.

« Votarono sicuramente in questo modo fra gli altri gli elettori misuratore Lorenzo Verrua, i Paolo ed Agostino fratelli Poncino fu Gregorio.

« Del fatto potrà facilmente risultare alla Camera, ove le piaccia d'ordinare la trasmissione degli esemplari delle liste dei due collegi, sui quali vengono annotati i nomi di coloro che rispondono all'appello, potrà vederci cioè avere i predetti elettori risposto all'appello in Montemagno il 22, ed in Montechiaro il giorno 23.

« In ogni caso potrà la Camera ordinare in proposito la relativa inchiesta.

« DOMENICO DEPANIS. »

L'ufficio conchiuse che, stante l'immensa maggioranza di voti ottenuta dall'avvocato Berruti, egli non cesserebbe d'essere deputato, anche togliendo i tre voti irregolarmente introdotti. Perciò dobbiamo convalidarne la nomina, ma nello stesso tempo trasmettere la petizione al Ministero degli interni, perchè, verificata l'esattezza del contenuto di essa, si provveda secondo legge e giustizia perchè più non si rinnovi simile inconveniente. (*Segni d'approvazione*)

BERRUTI. Siccome nella petizione sembra che visia un'accusa contro il segretario comunale, se la Camera me lo volesse permettere io esporrei.....

Molte voci. No! no!

BERRUTI. Tutti sanno che nel collegio di Montechiaro non si trova alloggio per tutti; dunque tutti gli elettori di questo collegio hanno stabilito di concerto che, se le operazioni non erano terminate al primo giorno, mediante un espresso sarebbero ritornati il giorno dopo. Occorse adunque, come riferisce il signor relatore, che la maggioranza non si ottenne nel primo giorno e convenne mandar a chiamare gli elettori che erano partiti con questa intelligenza. Arrivato l'espresso in Scurzolengo sul far del giorno, avvertì ciascun elettore iscritto sulla lista del collegio di Montechiaro, e partirono tutti assieme, e tre di questi che avevano già votato a Montemagno partirono con essi, e costoro non sapevano di non potersi valere di questo diritto, di cui avevano già usato il giorno avanti; ed essi stessi hanno confessato di aver votato in due collegi; la cosa è semplicissima.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione e per la rimessione delle carte al Ministero dell'interno per le opportune provvidenze.

Varie voci. Si faccia la divisione!

(Messe separatamente ai voti le conclusioni dell'ufficio vengono approvate.)

BIANCHI, relatore. Nel collegio di Cherasco vi sono 465 iscritti; si divisero in due sezioni; nel primo giorno si presentarono 166 elettori, ed il Defanti ebbe voti 144 e 7 il Campana; nel giorno successivo furono presenti nella 1^a sezione 104. Defanti ebbe voti 99, Campana 2. Tutto in questa prima sezione erasi passato colla massima regolarità; se non che fra la prima e la seconda chiamata si presentarono alcuni membri della seconda sezione, i quali non credendo di potersi costituire, stantechè mancava il presidente ed alcuni membri del loro ufficio creato il giorno precedente, e trovandosi d'altronde in piccolissimo numero gli accorsi a questa sezione, perchè composta di comuni lontani dal capoluogo, prepararono

l'ufficio della prima sezione di ricevere il loro voto; aderirono i membri di quell'ufficio: ma, perchè non venisse intaccata la regolarità del loro operato antecedente, riceverono a parte i suffragi di quelli della seconda che si presentarono a votare, sommandi in tutto a 14, e 13 de' quali parimenti portarono il nome del signor Defanti, e di tutto ciò ne ha redatto pure il processo verbale a parte.

Qui abbiamo l'operato di due sezioni, l'una delle quali parrebbe in sé abbastanza regolare, ma non così quella della seconda, la quale non può a meno di riguardarsi come irregolarissima, e perciò da annullarsi; solo sarebbe a vedersi se si debba annullare anche l'operato della prima sezione.

Il voto della maggioranza è così altamente spiegato, che non può lasciare ombra di dubbio, poichè su votanti 118 il signor Defanti avrebbe ottenuto 112 voti, ed il suo competitore 2; epperò l'ufficio vi propone la convalidazione della nomina, ma opina che si debba espressamente da questa Camera disapprovare l'operato della seconda sezione, e specialmente la poca cura d'intervenire che si sono dati il presidente ed i due scrutatori della seconda sezione.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte delle conclusioni.

(Approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte.

(Approvata.)

Quei relatori che hanno relazioni pronte, a qualunque ufficio appartengano, vogliono venire alla tribuna.

Una voce. Non c'è più nessuno!

IL PRESIDENTE. Allora interrogo la Camera se voglia sciogliere la seduta.

Un deputato. C'è ancora una relazione.

VIOVA, relatore del III ufficio. Collegio elettorale di Bardi. Gi' intervenuti nel primo giorno essendo 36 votanti, il numero corrispondente di 36 voti si è raccolto sulla persona dell'avvocato Pietro Gioia.

Il verbale non indica in cifra il numero degli iscritti del collegio, tanto che si possa scorgere che i 36 voti costituiscano più del terzo, ma si scorge da esso verbale che l'ufficio definitivo ritenne come lo stesso numero 36 rappresentasse più del terzo degli iscritti.

Tanto sembrò bastare perchè fosse soddisfatto al voto della legge e rimanesse il signor Gioia eletto fin dal primo giorno delle elezioni; pure, sebbene nessuna omissione di formalità si opponesse alla validità della elezione, credette tuttavia l'ufficio di dover fermarsi a considerare se la stessa elezione non fosse nulla in dipendenza della qualità dell'eletto avvocato Pietro Gioia.

Dalla lettera scritta dallo stesso avvocato Gioia al presidente del IV ufficio appare che esso signor avvocato è segretario della Camera di commercio di Piacenza, corpo, egli soggiunge, meramente consultivo. Dovete adunque decidere se l'impiego di segretario della Camera di commercio debba considerarsi come amministrativo e come stipendiato. Quanto alla questione dello stipendio l'ufficio ritiene, dietro la dichiarazione stessa dell'avvocato Gioia, che esso abbia veramente questo stipendio il quale proviene dal Governo, onde questo stipendio costituirebbe nello stesso eletto la qualità di regio impiegato. La questione quindi si riduce a vedere se l'impiego sia amministrativo. Ora sembrò che l'impiego dovrebbe dirsi tale perchè la Camera di commercio è sussidiata dal Ministero di questo nome; ma l'avvocato Gioia osservò che il segretario della Camera di commercio non eserciterebbe che una funzione meramente consultiva e non già una vera azione amministrativa; l'ufficio dovette adunque fermarsi a vedere se fosse

luogo alla distinzione tra il consultare e il disporre, e l'agire; sembrava che questa distinzione tra la consulta e l'azione amministrativa non potesse essere ammessa in faccia alla legge elettorale, perciocchè quegli che consulta, virtualmente concorre con colui che dispone, cosicchè debba pur dirsi fare una funzione amministrativa colui che se non coll'azione, colla consulta almeno coopera all'amministrazione. Questa opinione dell'ufficio viene inoltre corroborata dal tenore della legge elettorale, la quale nel suo testo toglie ogni dubbio, dichiarando che sono ineleggibili tutti gli impiegati che appartengono all'ordine amministrativo, senza richiedere che taluno eserciti rigorosamente azione amministrativa per appartenere all'ordine degli impiegati amministrativi. Considero l'ufficio che l'avvocato Gioia come segretario della Camera di commercio non possa dirsi appartenere ad altro ordine che all'amministrativo: in quanto che la Camera di commercio è sussidiaria del Ministero di commercio, prettamente amministrativo. Il segretario adunque di questa Camera deve avere la stessa qualità che ha essa, cioè essere impiegato dell'ordine amministrativo.

A questo si aggiunse un argomento di analogia dedotto dall'ordine giudiziario. Vedendo cioè quello che succede nell'ordine giudiziario, si può trar argomento per vedere quello che si deve rispondere intorno all'ordine amministrativo. Sia che gli impiegati giudiziari esercitino un'azione veramente diretta, cioè decidano le controversie giuridiche; sia che solamente consultino a nome della nazione perchè queste decisioni riescano conformi alla legge, tutti sono da considerarsi come appartenenti all'ordine giudiziario, epperò sono ineleggibili, tranne che vi concorra la condizione dell'inamovibilità, la quale può riflettere egualmente tanto i giudici giudicanti quanto i consulenti; tanto i giudici che risolvono le cause, quanto i giudici che fanno parte del Pubblico Ministero. Questo riflesso parve decisivo, che a quel modo che non è necessario decidere per appartenere all'ordine giudiziario, ma basta consultare, lo stesso debba pur dirsi quanto all'ordine amministrativo. L'ufficio III ha perciò opinato che la nomina dell'avvocato Gioia debba essere invalidata, perchè egli nel momento dell'elezione riteneva un impiego amministrativo e stipendiato.

RAVINA. Il signor avvocato Gioia essendo stato eletto in due collegi, i rispettivi verbali vennero consegnati per la relazione a due uffici diversi, dei quali uno è il VI, di cui ho l'onore di essere presidente. In quest'ufficio pertanto, essendo a proposito di questa elezione insorta la questione se i membri della Camera di commercio di Piacenza, della quale è segretario il signor Gioia, debbano considerarsi come impiegati dell'ordine amministrativo, a dilucidare questa questione ricevetti quest'oggi dal prefato signor Gioia un regolamento di detta Camera, che per essermi pervenuto troppo tardi non ebbi più tempo di comunicare ai membri componenti il mio ufficio. Per conseguenza, trattandosi della elezione di un uomo così illustre quale è il signor Gioia, io pregherei la Camera di voler sospendere la sua decisione su questa elezione sino a domani, quando intenderà la relazione che ne verrà fatta dal mio ufficio.

(La Camera sospende il giudizio.)

ISTANZA PER LA PRONTA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOCCORSI ALLA CITTÀ DI VENEZIA DURANTE LA GUERRA.

VALERIO L. Prima che la Camera si sciolga io chiamerei la sua attenzione sopra un punto importante. Sul finire della trascorsa Sessione legislativa la Camera votava un sussidio

mensile di 600,000 lire alla gloriosa ed intrepida Venezia. Questa legge non poté essere sancita dal Senato, e quindi dal potere esecutivo, perchè si prorogava e poscia si discioglieva il Parlamento. Lettere di ottima fonte mi accertano che niuna parte di quel sussidio giunse per anco alla città, generosa propugnatrice della causa italiana, e che colà fortemente si sente la penuria di soccorso e specialmente di numerario. Ogni ulteriore ritardo porta pericolo alla nostra causa e vergogna a noi: perciò invito i signori ministri a provvedere affinché quella legge abbia una pronta sanzione. Opinano molti, ed io divido questa opinione corroborata dall'esempio dei Parlamenti di Francia e d'Inghilterra, che le leggi rimaste incompiute tra lo sciogliersi di una legislatura ed il raccogliersi di una nuova non possono avere corso ulteriore. Ove così pure si determinasse da noi, io prego i signori ministri a voler presentare prontamente una nuova legge, la quale non dubito sia per essere votata da noi per acclamazione, onde si possa poscia discutere e sancire con pari rapidità dal Senato e porsi tosto in esecuzione. Noi usciti di fresco dalle file del popolo che ci ribattezzò col suo voto, sappiamo come egli senta generosamente della nobilissima città dei Sarpi e dei Morosini, e non potremmo meglio iniziare la nostra vita politica. (*Applausi*)

Io credo, il ripeto, che sarebbe ottima cosa che il primo atto della nuova legislazione fosse appunto quello di attestare con voto solenne che essa conosce Venezia come sacro, come baluardo della libertà italiana, e che per quanto sta in lei non permetterà giammai che questo baluardo ricada negli artigli dell'esoso croato. (*Applausi*)

MICHELINI G. B. Io appoggio con tutte le mie forze la proposizione dell'onorevole preopinante, in quanto che io porto opinione che tutti i progetti di legge i quali non riceveranno la sanzione della Camera debbano principiare di nuovo tutto il loro corso, e la mia opinione è fondata su ciò che accade in altri Parlamenti, i quali hanno regolamenti simili al nostro; cito, per esempio, quelli di Francia e del Belgio.

SINEO, ministro dell'interno. Il Ministero è perfettamente concorde nel pensiero dei preopinanti; esso brama che il soccorso che è stato votato nella Sessione passata dalla Camera dei deputati giunga il più presto possibile alla generosa Venezia.

La legge votata nella Sessione precedente della Camera dei deputati fu portata alla Camera dei senatori; i senatori non se ne poterono occupare perchè la Sessione fu sospesa: attualmente in Senato si agita la questione, se cioè possa continuare ad occuparsi di quella legge che già era stata rivestita dell'approvazione della Camera dei deputati; il Ministero opinerebbe pel sì, e non vede motivo sufficiente per introdurre nel meccanismo legislativo quest'incaglio che tenderebbe sempre a ritardare la sanzione definitiva della legge, tuttavolta che havvi sospensione nelle deliberazioni del Parlamento; tuttavia se il Senato opinasse in senso negativo, sarà certamente premura del Ministero di presentare nuovamente a questa Camera detta legge, acciocchè, sancita di bel nuovo dalla Camera dei deputati, possa quindi riportarsi al Senato.

MELLANA. Il signor ministro degli'interni diceva: che, ove il Senato opinasse di potersi occupare immediatamente di questa legge, esso lo potrebbe: in questo caso, stante l'urgenza del sussidio a Venezia, io nulla avrei ad opporre; ma intendo che prima che si ammetta il precedente, se si possa cioè dal Senato sancire leggi votate solo dalla Camera dei deputati in una antecedente legislatura, non basta il solo voto del Senato a decidere così grave questione, ma si richiede pure la deliberazione della Camera elettiva; quindi intendo protestare perchè in niun modo vengano pregiudicati i diritti degli eletti del popolo. La questione è grave più di quello che appaia a primo

aspetto; non intendo però di entrare a svilupparla, salvochè mi venisse contestato il principio.

SINEO, ministro dell'interno. La Camera dei deputati ha certamente diritto di esaminare qualunque legge, ed è fatta facoltà a qualunque membro della medesima di eccitare la questione e di sottoporla alla decisione della Camera stessa; in quanto al Ministero n'è pienamente contento, e sa che basta la sanzione della Camera; ad esso spetta di riportare questa legge, se la Camera giudicherà che debba essere riportata; il

Ministero si farà un dovere di secondare immediatamente la sua decisione.

La seduta è chiusa alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione delle verificazioni dei poteri, e l'elezione della presidenza della Camera, se vi sarà tempo. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. I deputati Cagnardi, Benza, Protasi, Montezemolo e Buffa prestano giuramento — Lettera di rinunzia alla deputazione del signor Restelli — Carteggio — Verificazione delle elezioni contestate o irregolari — Interpellanza del deputato Ginet sopra una dichiarazione stampata nel giornale Il popolo sovrano contro il signor Bianchi-Giovini — Continuazione delle verificazioni delle elezioni.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MARCO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale, dopo breve intervallo, messo ai voti, è approvato.

CAGNARDI, PROTASI e BENZA prestano il giuramento.

DIMISSIONI DEL DEPUTATO RESTELLI E CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE. Partecipo alla Camera che l'avvocato Francesco Restelli, eletto a deputato dal collegio di Sarzana, scrive dichiarando di non poter accettare l'onorevole incarico affidatogli.

V'hanno altre due lettere: la prima delle quali contiene dei richiami contro di un'elezione già approvata, e l'altra encomii di un deputato la cui elezione è già approvata.

Quanto alla prima, la Camera avendo ieri stabilito un precedente, credo doverlo seguire, epperò non far caso di essa: quanto poi alla seconda, chiedo se la Camera ne vuole ascoltare la lettura.

Molte voci. No! È inutile!

IL PRESIDENTE. Passiamo adunque alle relazioni intorno le elezioni.

I relatori hanno la parola.

RELAZIONE DELLE ELEZIONI IRREGOLARI O CONTESTATE.

FERRUTI, relatore del III ufficio, propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Girard a deputato del collegio di Saint-Julien, non senza far osservare esistere una

protesta d'un elettore, che afferma che alcuni biglietti non furono distribuiti dal presidente, e che alcuni altri vennero scritti in un'altra sala, che non era quella dell'elezione; circostanze però che, bene esaminate, non parvero all'ufficio che dovessero infirmare l'elezione.

COLLA. Pregherei il signor relatore a dire se risulti dal verbale che i biglietti non rimessi dalla presidenza siano stati scritti in presenza dell'ufficio.

FERRUTI, relatore. Sì, perchè risulta che lo scrissero tutti nella medesima sala.

(L'elezione del signor Girard è approvata.)

Propongo alla Camera l'elezione del signor Felice Scapini a deputato del collegio di Caluso.

(La Camera approva.)

MONTEZEMOLO presta il giuramento.

CAVALLINI, relatore del III ufficio. Contro l'elezione del collegio elettorale di Pont, in cui venne proclamato deputato il signor avvocato Amedeo Ravina, pervenne all'ufficio III una protesta firmata da un elettore, la quale contiene sei capi distinti d'irregolarità:

1° Per non essere stata affissa nella sala delle adunanze la tabella degli elettori durante le votazioni, come prescrive l'articolo 69 della legge elettorale;

2° Per essere stati moltissimi elettori sollecitati con calde parole a dare il loro voto al signor Ravina;

3° Per essere state rimesse agli elettori di quei mandamenti delle schede in cui era scritto il nome di Ravina;

4° Per aver fatto sottoscrivere da elettori meno esperti una nota, in forza della quale si obbligavano a dare i loro voti per Amedeo Ravina;

5° Per essere stato affisso nella sala un bollettino in cui era scritto il nome di Ravina, per eccitar gli elettori;